

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 151/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 25 maggio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice - Vice Presidente; Prof. Stefano Agamennone - Componente; Dott. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S.D. OLIMPUS ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. KAMEL MOHAMED LUCA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 19 OLIMPUS ROMA/LAZIO CALCIO A 5 DEL 18.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 700 del 21.03.2018)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società A.S.D. Olympus Roma di Roma annulla la sanzione inflitta.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S.D. FEMMINILE CATANIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. FAZIO MIMMA SEGUITO GARA FEMMINILE CATANIA/REAL COLOMBO ROMA DEL 06.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 85 del 08.05.2018)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Femminile Catania di Catania riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.S.D. CANNARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PULCI GIANFILIPPO SEGUITO GARA CANNARA/ROSSELLI MUTINA DEL 20.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 288 del 21.05.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Cannara di Cannara (Perugia).
Dispone addebitarsi a tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice - Vice Presidente; Prof. Andrea Lepore - Componenti; Dott. Franco Di Mario Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO DEL S.S.D. A.R.L. TERNANA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE;**
- **INIBIZIONE DI ULTERIORI 6 MESI INFLITTA AL SIG. DAMIANO BASILE (DIRIGENTE GIÀ INIBITO FINO AL 30.06.2020; L'INIBIZIONE VIENE PROLUNGATA AL 31.12.2020);**

SEGUITO GARA FFC CAGLIARI/TERNANA DELL'8.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 889 del 10.05.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.r.l. Ternana Calcio Femminile di Terni.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL CALCIATORE FERRETTI GIULIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.01.2019 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA JUNIORES CUP RAPP. GIRONE B/RAPP. GIRONE A DEL 10.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 142 dell'11.5.2018)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Ferretti Giulio riduce la sanzione della squalifica fino a tutto il 30.11.2018.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 25 maggio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini